

COPIA



COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 190 del 28/07/2025
RISERVA NATURALE

Oggetto: Nulla Osta progetto utilizzazione boschiva in località Rosceto - Impresa Fratelli Barili (Montalto di Castro - VT)

La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del visto di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Gilda Boggi

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/07/2025** al **13/08/2025** al n. **175** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott. Fabrizio Marchionni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

29/07/2025

Il Segretario Comunale

Dr. Pierluca Gaglioppa

IL DIRETTORE DELLA RISERVA NATURALE SELVA DEL LAMONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 24 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" in merito alle competenze e responsabilità del Direttore dell'area protetta;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 9 febbraio 2021, n. T00012 avente ad oggetto: "*Nomina del Direttore dell'Ente regionale "Riserva naturale Regionale Selva del Lamone;*

VISTA la Delibera di Giunta del Comune di Farnese n. 27 del 24/02/2021 e la 127 del 08/09/2021 con cui si è stipulato con il dott. Pierluca Gaglioppa, ai sensi e per gli effetti del comma 1bis e 2 dell'art. 24 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, un contratto di diritto privato a tempo determinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "Legge quadro sulle aree naturali protette" ed in particolare gli artt. 22 e seguenti concernenti le aree naturali protette regionali e l'art. 13 che subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione;

VISTA la Legge Regionale 45/1994 che ha istituito la Riserva naturale regionale Selva del Lamone;

VISTO l'art. 28, comma 1, della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "*Norme in materia di aree naturali protette regionali*" e s.m.i., che sottopone il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13, commi 1, 2 e 4 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale 6 luglio 1998 n. 24 che stabilisce: "*Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dai PTP o dal PTPR; in caso di contrasto prevale la più restrittiva*";

VISTA la presenza dei siti della Rete Natura 2000 (RN2K) sui quali insistono i territori in esame: ZSC IT6010013 "Selva del Lamone" e ZPS IT6010056 "Selva del Lamone e Monti di Castro" ed i rispettivi atti normativi DGR n. 162 del 14/04/2016 e DGR n. 612 del 16/12/2011;

CONSIDERATO che l'istruttore e il responsabile del procedimento è il Direttore Pierluca Gaglioppa;

VISTO il Nulla Osta della Riserva Naturale Selva del Lamone n. 189/21 di cui al protocollo comunale n. 3129 del 05/05/2021 integrato e sostituito dal presente;

PREMESSO che il Comune di Farnese è proprietario di un appezzamento di terreno demaniale in località Rosceto catastalmente al Foglio 10 particelle catastali n. 28, 29p. e 51p. avente sup. lorda di Ha 13,7512 e nette di utilizzazione di Ha 13,5897 corrispondenti alle Particelle Forestali n. 35/2, 48/2 e 49/2 del Piano di Gestione e Assestamento Forestale in istruttoria presso la Regione Lazio;

PREMESSA la necessità di sottoporre al taglio di diradamento il bosco in loc. Rosceto nel Comune di Farnese di proprietà di questo Ente anche a seguito delle richieste da parte delle proprietà confinanti in merito all'ombreggiamento e allo sviluppo delle alberature oltre i muretti a secco di confine;

VISTA la nota di richiesta del Sindaco del Comune di Farnese – Presidente dell'ente gestore della Riserva Naturale Selva del Lamone e Responsabile del Servizio della Riserva stessa – n. 2601 del 14/04/2021 in cui a seguito di reiterate richieste e proteste da parte dei proprietari delle aree agricole situate in località Rosceto, interne alla Riserva Naturale, si rende necessario addivenire nel più breve tempo possibile alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale adottato dal Comune ed in istruttoria per l'approvazione presso i competenti uffici regionali;

CONSIDERATO che l'area di intervento ricade parzialmente nelle particelle n. 32, 35, 48 e 49 del P.G.A.F. e consultando il catasto del Comune Censuario di Farnese, le particelle catastali sono la n. 28, 29p. e 51p. del Foglio 10:

- PF 32/2 iscritta al NCT del Comune di Farnese nel Foglio 10 particelle 28, 29 parte;
- PF 35/2 iscritta al NCT del Comune di Farnese nel Foglio 10 particella 51 parte;
- PF 48/2 iscritta al NCT del Comune di Farnese nel Foglio 10 particella 51 parte;
- PF 49/2 iscritta al NCT del Comune di Farnese nel Foglio 10 particella 51 parte;

VISTO il Progetto di taglio intercalare di un bosco ceduo invecchiato oggetto di diradamento e avviamento in funzione delle diverse sotto particelle forestali 32/2, 35/2, 48/2 e 49/2 coerentemente a quanto previsto nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale situato in località "Rosceto", all'interno della Riserva Naturale redatto dal gruppo di lavoro diretto dal dottore forestale Pierluca Gaglioppa – abilitato e iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e forestali di

Viterbo con n. 212 - e trasmesso al Comune di Farnese e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 20/04/2022;

VISTA la richiesta di integrazioni dell'Amministrazione provinciale di Viterbo di cui alla nota n. 22557 del 08/07/2022;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2024 con oggetto: *“Approvazione delle attività di gestione dei boschi per la realizzazione dei diversi progetti di interesse della Riserva Naturale Selva del Lamone e dell'amministrazione comunale stessa”*;

VISTA la Determinazione del Direttore della Riserva Naturale n. 77 del 24/04/2024 con oggetto: *“Decisione a contrattare mediante affidamento diretto del servizio di progettazione di utilizzazione boschiva all'interno della Riserva Naturale Selva del Lamone, Località Rosceto - Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023. Dr.ssa Elena Talanas”*;

VISTE le integrazioni fornite dalla professionista dottoressa Elena Talanas, come da protocollo comunale n. 3820 del 22/05/2024 (protocollo RN n. 310/2024) complete del Piedilista di martellata, piedilista di cavallettamento delle aree di saggio, della dichiarazione di percentuale di prelievo, delle visure catastali, della stima del valore retribibile, del Capitolato d'onori e dello Screening di incidenza;

VISTA la Determinazione del Direttore della Riserva Naturale n. 86 del 23/05/2024 *“Decisione a contrarre mediante affidamento diretto del servizio di redazione delle integrazioni al Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Farnese. Affidamento ex art. 50, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023. Dottore forestale Cristiano Miraldi”*;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 13/09/2024 con oggetto: *“Progetto di taglio intercalare di un bosco ceduo invecchiato oggetto di diradamento e avviamento in funzione delle diverse sotto particelle forestali 32/2, 35/2, 48/2 e 49/2 situato in località “Rosceto” all'interno della Riserva Naturale – Presa d'atto esecutività, adozione documenti di alienazione e delega al Direttore della Riserva Naturale”*;

CONSIDERATO che con PEC del 03/06/2024 le integrazioni sono state inviate all'Amministrazione provinciale di Viterbo;

VISTA la Pronuncia di Incidenza della Regione Lazio di cui alla nota n. 1040746 del 23/08/2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 30/07/2024 di adozione della variante al PGAF predisposta dal dottore forestale Cristiano Miraldi;

VISTA la Pronuncia di Incidenza di cui alla nota n. 1195361 del 01/10/2024 della Regione Lazio sul PGAF del Comune di Farnese;

VERIFICATO che la redazione progettuale ha comportato, a seguito di confronto con l'Area Vigilanza, una serie di prescrizioni riportate nel Capitolato d'Oneri allegato al progetto;

CONSIDERATO che la progettazione ha contemplato da parte del personale anche la marcatura di tutti gli individui da sottoporre a taglio con punto di vernice blu a petto d'uomo;

CONSIDERATO che la normativa in materia di rete Natura 2000 prevede la sospensione delle attività nei boschi di alto fusto – laddove accertate nidificazioni di specie di interesse unionale – tra il 31 marzo e il 31 luglio;

RITENUTO possibile aprire dei varchi nei muretti perimetrali dell'area del Rosceto al fine di facilitare l'esbosco, ferma restando la necessaria sistemazione a fine intervento;

STABILITO che l'impresa dovrà farsi carico degli oneri volti alla prevenzione degli incendi boschivi soprattutto nel periodo di massima allerta compreso tra il 1 giugno e il 1 ottobre;

CONSIDERATO che l'alienazione del lotto boschivo, come da Determinazione n. 187 dell'11 luglio 2025, a seguito di due avvisi pubblici andati deserti è avvenuta a favore dell'impresa F.lli Barili S.r.l. – Gestione Forestale Sostenibile – Strada della Principessa, 21 – Pescia Romana – Montalto di Castro (VT) – CF e P. IVA 02224470563, tel. 0766830167 – 3664323233 – info@fratellibarili.it fratellibarili-srl@legalmail.it SDI: BLY9JDQ;

PRESO ATTO che l'impresa Fratelli Barili SRL che è certificata PEFC® e che vanta certificazione ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001;

CONSIDERATO inoltre che con Determinazione di alienazione si è ritenuto di incaricare, nell'ambito delle competenze e senza oneri per l'Amministrazione, la dottoressa Erina Brachino istruttore tecnico della Riserva Naturale quale sorvegliante al taglio e assumere in qualità di direttore della Riserva Naturale e dipendente dell'Amministrazione nell'ambito delle competenze e senza oneri per la stessa, il ruolo di collaudatore dell'intervento;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

nelle more dell'approvazione del Piano e del Regolamento della Riserva Naturale Selva del Lamone,

DETERMINA

le premesse parte integrante del presente provvedimento, di:

ESPRIMERE ai sensi dell'art. 28 comma 1 della L.R. 29/1997 e ss.mm.ii., Nulla Osta all'utilizzazione ed esbosco del lotto boschivo come definito in premessa e nei progetti inviati all'Amministrazione provinciale di Viterbo per l'esecuzione di un taglio di avviamento PF 32/2 e diradamento PF 32/2, 48/2 e 49/2 in Comune di Farnese, località Rosceto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le piante e/o polloni da eliminare sono solamente quelli contrassegnati con almeno un punto (sullo spicchio esposto a ovest della pianta) a 1,30 m e un punto alla base;
- le piante da tagliare sono quelle con punto blu sul fusto, vive, morte o deperienti, comprese nei confini delimitati con doppio anello blu che invece dovranno essere rilasciate;
- le piante morte e le piante secche in piedi o a terra non marcate dovranno essere rilasciate;
- le piante da frutto e le rosacee anche se allo stato arbustivo dovranno essere rilasciate;
- devono essere preservati gli esemplari di biancospino di diametro superiore ai 5 cm e tutti gli esemplari arbustivi di leccio, fillirea e agrifoglio (specie sempreverdi);
- ai sensi della L. R. 45/94 istitutiva della Riserva è vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto;
- l'esbosco dovrà essere eseguito utilizzando mezzi meccanici laddove sono presenti superfici percorribili in modo temporaneo e con gli animali da soma e da tiro nelle aree pietrose e nelle porzioni dove non è possibile penetrare senza creare problemi;
- il muretto a secco perimetrale del Rosceto, se danneggiato, dovrà necessariamente essere ripristinato prima della fine dei lavori;
- dovrà essere predisposto il divieto di ingresso nel cantiere ai non addetti ai lavori;
- è vietato accendere fuochi se non diversamente previsto dalla normativa forestale;
- è previsto l'allontanamento del materiale di risulta per almeno 20 metri dalla rete viaria principale;
- è necessario predisporre in cantiere le opere di prevenzione degli incendi boschi e una adeguata quantità d'acqua per ogni evenienza e urgenza;
- è necessario predisporre tutte le necessarie misure per la sicurezza sul cantiere e la fornitura ed uso dei Dispositivi di Protezione Individuale per i lavoratori;
- è necessario sistemazione in luoghi ombreggiati dei contenitori del carburante.
- è necessario rispettare tutte le prescrizioni previste nel Capitolato d'Oneri;
- le operazioni di taglio, depezzamento ed esbosco non dovranno protrarsi oltre il tramonto per evitare disturbi alla fauna selvatica crepuscolare e notturna. Inoltre l'esecutore dei lavori dovrà cercare in tutti i modi di minimizzare i rumori, fatte salve le necessità derivanti dall'uso della motosega;
- al momento di iniziare l'intervento, il Comune di Farnese o l'impresa aggiudicataria, dovranno informare dell'inizio dell'attività i Carabinieri Forestali di Valentano e l'ufficio Vigilanza della Riserva – anche solo per telefono (dott. Ciavatta 3334661498; cellulare Guardiaparco 3355307776);
- al termine dei lavori dovrà essere data comunicazione ai Carabinieri Forestali di Valentano e all'Ufficio Vigilanza della Riserva.

Ai sensi del Regolamento regionale 1/2010 il presente N. O. vale per 24 mesi dalla data di inizio lavori se le condizioni dei luoghi e le normative non determinano la necessaria modifica dello stesso.

Il sorvegliante al taglio e il personale di vigilanza della Riserva effettuerà i dovuti controlli per verificare la coerenza dell'intervento con la normativa vigente in materia di utilizzazioni forestali e con le prescrizioni qui riportate. Qualsiasi violazione sarà perseguita a norma di legge. In caso di controlli o verifiche da parte delle autorità competenti, il presente nulla osta dovrà immediatamente essere presentato in situ da chi effettuerà il taglio e l'esbosco. La Riserva declina qualsiasi responsabilità per danni a terzi derivanti da attività quivi autorizzate.

La direzione della Riserva altresì:

- attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 D. Lgs. 267/2000.
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento per quindici giorni sul sito dell'Ente di Gestione della RN Selva del Lamone, ovvero del Comune di Farnese, nella sezione Albo Pretorio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013;
- dispone che la presente determinazione vada inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio di segreteria.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, entro centoventi giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.

*Il Direttore della Riserva naturale Selva del Lamone
F.to Dr. Pierluca Gaglioppa*

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993